



AMBITO TERRITORIALE B3 COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI E DISABILI”

a valere sul Piano Sociale di Zona in applicazione
della I annualità del IV Piano Sociale Regionale

Premessa

Il presente documento riunisce Bando di gara e relativo Disciplinare nonché il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, allo scopo di fornire agli operatori economici interessati l'intera documentazione di gara.

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

Art. 1 - Stazione appaltante – Recapiti per comunicazioni

- *Stazione appaltante:* Comune di Montesarchio, capofila dell'Ambito Territoriale B3 – ex art. 30 D.Lgs. 267/00, Piazza San Francesco, n. 1 CAP 82016 Montesarchio (BN). Tel. 0824 892266 – 67 – 68.
- *Pec:* capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
- *Sito istituzionale:* www.comune.montesarchio.bn.it
- *Sito web dell'Ambito B3:* www.udp-ambitob3.it
- *Ufficio del Responsabile del procedimento:* Ufficio di Piano dell'Ambito B3 – Via Fontanelle c/o ex Convento delle Clarisse - 82016 Montesarchio (BN)
- *Responsabile del procedimento di gara - RUP:* Dott.ssa Marilena COLETTA

Art. 2. Oggetto e durata dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata” (A.D.I.) in favore di anziani e disabili non autosufficienti.

Il servizio dovrà essere assicurato a far data dal 01/01/2021 e fino alla data presuntiva del 31/12/2021 e, in ogni caso, fino ad esaurimento del monte ore di seguito indicato.

Il monte ore complessivo di assistenza previsto è di n. 9410 ore, da espletare secondo un calendario stabilito dall'Ufficio di Piano che risponderà ai bisogni emersi in sede di Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.). In media le ore settimanali di prestazioni da erogare sono pari a n. 8 ad utente.

Il servizio avrà esecuzione anticipata, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice degli appalti.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio gli utenti, residenti nei Comuni dell'Ambito B3, in condizioni di limitata autosufficienza, non autosufficienti e/o di recente dimissione ospedaliera che necessitano, oltre che di prestazioni di assistenza domiciliare sociale, anche di prestazioni sanitarie erogabili a domicilio. Attualmente il numero di beneficiari è pari a n. 24 utenti. Tale numero potrà subire rideterminazioni in aumento o in diminuzione sulla base di nuove immissioni o di decessi.

Art. 4 - Procedura di gara

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mepa.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).

Art. 6 - Codice identificativo gara

CIG: 8537777C74.

Art. 7 - Lotti e varianti

L'appalto non è suddiviso in lotti (art. 51 del Codice). Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. Sono ammesse solo proposte migliorative così come meglio evidenziate al successivo art. 15.

Art. 8 – Importo dell'appalto

L'importo a base di gara è di € 162.474,49 (centosessantaduemilaquattrocentosettantaquattro/49) oltre IVA al 5% se dovuta, a valere sulle risorse del fondo regionale e sulle risorse di compartecipazione dei Comuni, programmate nel Piano Sociale di Zona in applicazione della I annualità (anno 2019) del IV Piano Sociale Regionale. Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente documento; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione del soggetto affidatario.

Art. 9 - Figure professionali richieste e coordinamento attività

Il servizio oggetto della gara, con particolare riferimento alle prestazioni di cui al capitolato speciale d'oneri, dovrà essere svolto, obbligatoriamente, dal personale in possesso dei requisiti professionali indicati nel capitolato d'oneri.

L'aggiudicataria dovrà fornire all'Ufficio di Piano e prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno. Non è ammessa l'utilizzazione di un numero inferiore di operatori alla quantità richiesta per il servizio, né tantomeno il possesso di qualifiche diverse da quelle indicate nel capitolato d'oneri. Per dettagli in merito si rinvia all'art. 31 del capitolato d'oneri.

PARTE SECONDA – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Art. 10 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45 del codice dei contratti n.50/2016 che, in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 12, siano:

- iscritti al MePA nella categoria merceologica corrispondente al servizio richiesto;

- non abilitati al MEPA al momento dell'invio della RDO sempre che conseguano, entro i termini di presentazione dell'offerta, l'abilitazione alla categoria merceologica corrispondente al servizio richiesto.

Ai soggetti che sono già riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Art. 11 - Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Art. 12 – Partecipazione alla gara: requisiti e documenti da produrre.

12.1 REQUISITI.

Per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, relativi a:

- ✓ requisiti di ordine generale;
- ✓ requisiti di idoneità professionale;
- ✓ capacità economica e finanziaria;
- ✓ capacità tecnica e professionale;

come di seguito specificati.

a) Requisiti di ordine generale

A norma dell'art. 80 del Codice degli appalti, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; frode ai

sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice degli appalti, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del *Codice delle leggi antimafia*, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

- fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da [art. 67](#) del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e

24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

b) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero altri albi previsti dalla normativa vigente per attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto.

Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art.83 del Codice).

c) Capacità economica finanziaria

c.1 - Dichiarare il possesso della capacità economica finanziaria attraverso la presentazione, così come previsto all'Allegato XVII del Codice degli appalti, di numero 1 (una) dichiarazione in originale, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tale referenza dovrà contenere il nome del destinatario (Comune di Montesarchio, capofila dell'Ambito Territoriale B3), l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta. **Il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e allegato documento di identità del firmatario.**

c.2 - Fatturato globale d'impresa, riferito all'ultimo triennio contabile, non inferiore al valore stimato dell'appalto. Tale requisito sarà comprovato mediante presentazione di copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.

d) Capacità tecnica e professionale

Dichiarare la realizzazione di esperienze nello svolgimento di servizi identici o analoghi (per servizi analoghi si intendono quelli prestati in favore di soggetti disabili o anziani non autosufficienti, in ambito domiciliare o presso strutture socio-assistenziali) per un periodo minimo pari a quello del presente affidamento, presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine e la durata, pena la non valutazione/ammissione. Tale requisito, per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, sarà comprovato mediante certificati di servizio in originale o in copia conforme e/o contratto d'appalto in copia conforme.

Si precisa che in caso di raggruppamento d'impresе o consorzio già costituito o da costituirsi, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali dovranno essere possedute dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere dette capacità ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

L'operatore economico dovrà presentare un **PROGETTO DI GESTIONE/ORGANIZZAZIONE** redatto secondo le modalità specificate al successivo art. 15 per la gestione del servizio corredato della documentazione richiesta, al fine di consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso. Il progetto dovrà riferirsi principalmente alle modalità con cui il concorrente intende impostare e gestire il servizio (es. metodi e tecniche adottati, aspetti organizzativi, attività, raccordi con il territorio, strumenti per il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione delle attività, caratteristiche, modalità di utilizzo del personale a disposizione o da reperirsi, modalità di integrazione con le iniziative di volontariato e le altre risorse del territorio, ecc.).

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare, a norma dell'art. 93 del Codice, una cauzione provvisoria pari al 2% (due) del prezzo base indicato nel presente bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, **con bonifico o in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività fornendo **Il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e documento di identità del firmatario allegato.**
- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. **Il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e allegato documento di identità del firmatario.**

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione dovrà essere:

- conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'affidatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice. Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è necessario allegare l'originale o la copia autenticata della/e certificazione/i posseduta/e.

Si precisa che:

- a.** in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b.** in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

Art. 13 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

PARTE TERZA – CRITERI E MODALITÀ ADOTTATE PER L’AFFIDAMENTO

Art. 14 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A motivo di quanto sopra, i concorrenti dovranno allegare alla documentazione sopra richiamata il **DOCUMENTO PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, della Delibera Avcpass del 27 dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità.

Art. 15 – Criterio e modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'attribuzione dei punteggi avverrà in maniera automatica a seguito di risposta da parte dell'operatore economico su piattaforma MePA, sia per quanto riguarda gli elementi dell'offerta tecnica, sia per quanto riguarda l'offerta economica, previa valutazione ed approvazione da parte della Commissione di gara.

Qualora un documento, relativo ad elementi di natura tecnica, dovesse risultare difforme da quanto richiesto dalla stazione appaltante la Commissione si riserva di richiedere chiarimenti all'impresa.

In caso di mancato riscontro ovvero di riscontro non soddisfacente – a giudizio insindacabile della Commissione – il documento sarà considerato “NON APPROVATO” con conseguente esclusione.

Il punteggio massimo è fissato in 100 punti di cui:

1. qualità dimensione qualitativa (offerta tecnica) max punti 80
2. qualità economica (offerta economica) max punti 20

I punteggi relativi alla qualità dell'offerta verranno, quindi, attribuiti in base ai seguenti indicatori, coincidenti con gli elementi di riferimento dell'offerta stessa.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
	Criterio qualitativo	Punteggio
A - QUALITA' DEL SERVIZIO max punti 50, così suddivisi:	A1- Documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di attuazione del servizio	max 25 punti
	A2- Modalità di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività	max 5 punti
	A3- Elementi migliorativi delle attività	max 20 punti
B - QUALITA' ORGANIZZATIVA max punti 30, così suddivisi:	B1- Capacità di collaborare con la rete dei servizi	max 5 punti
	B2- Capacità di contenimento del turn-over	max 20 punti
	B3- Capacità di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate	max 5 punti
C - QUALITA' ECONOMICA max punti 20	Prezzo offerto	max 20 punti
TOTALE		max 100 punti

Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione.

A - Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO - max 50 punti.

A1 - Criterio qualitativo: Documento Tecnico Operativo

Peso: max 25 punti.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla **strutturazione operativa** che i partecipanti al bando intendono dare al servizio. Il documento tecnico dovrà contenere i seguenti elementi, e la dimensione dovrà essere contenuta come appresso indicato, pena l'attribuzione di un punteggio minimo:

- **analisi di contesto;**
- **obiettivi e finalità;**
- **dettaglio delle attività;**
- **metodologia;**
- **modalità e tempi di organizzazione del servizio.**

Di seguito i criteri di valutazione:

- 1) valutazione della **correttezza e completezza della descrizione del contesto territoriale** - max 5 così ripartiti:
 - a. 0 in caso di assenza di correttezza e completezza della descrizione;
 - b. 1 in caso di sufficiente correttezza e completezza della descrizione;
 - c. 3 in caso di discreta correttezza e completezza della descrizione;
 - d. 5 in caso di perfetta correttezza e completezza della descrizione;
- 2) valutazione della **coerenza degli obiettivi e finalità del progetto** - max 5 così ripartiti:
 - a. 0 in caso di assenza di coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;
 - b. 1 in caso di sufficiente coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;
 - c. 3 in caso di discreta coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;
 - d. 5 in caso di perfetta coerenza degli obiettivi e delle finalità del progetto;
- 3) valutazione della **completezza della descrizione delle attività** - max 5 così ripartiti:
 - 0 in caso di assenza di completezza della descrizione delle attività;
 - 1 in caso di sufficiente completezza della descrizione delle attività;
 - 3 in caso di discreta completezza della descrizione delle attività;
 - 5 in caso di perfetta completezza della descrizione delle attività;
- 4) valutazione dell'**adeguatezza delle metodologie proposte** - max 5 così ripartiti:
 - a. 0 in caso di assenza di adeguatezza delle metodologie proposte;
 - b. 1 in caso di sufficiente adeguatezza delle metodologie proposte;
 - c. 3 in caso di discreta adeguatezza delle metodologie proposte;
 - d. 5 in caso di perfetta adeguatezza delle metodologie proposte;
- 5) valutazione della **completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio** - max 5 così ripartiti:
 - a. 0 in caso di assenza di completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio;
 - b. 1 in caso di sufficiente completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio;
 - c. 3 in caso di discreta completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio;
 - d. 5 in caso di perfetta completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio.

A2- Criterio qualitativo: Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Peso: max 5 punti così assegnati:

- 0 punti in caso di mancata presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione o della loro assoluta inadeguatezza rispetto a quanto di seguito previsto o in caso di mancata presentazione, a corredo degli strumenti, della relazione descrittiva e indicativa;
- 2 punti per strumenti proposti per l'attività di monitoraggio costante del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell'utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte, corredati da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione
- 2 punti per gli strumenti proposti per la valutazione del lavoro svolto (strumenti per la valutazione del servizio), corredati da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione;
- 1 punto per gli strumenti proposti per la rendicontazione del lavoro svolto, corredati da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione.

In caso di presentazione incompleta non si procederà alla valutazione.

A3 - Criterio qualitativo: Elementi migliorativi delle attività previste in capitolato.

Peso: max 20 punti.

- 0 punti in caso di mancata presentazione dell'offerta migliorativa;
- 5 punti in caso di offerta migliorativa contenente diversi elementi ritenuti non funzionali o inadeguati al servizio oggetto di affidamento;
- 10 punti per offerta migliorativa valutata sufficiente;
- 15 punti per offerta migliorativa valutata discreta;
- 20 punti per offerta migliorativa valutata ottima.

Ai fini della valutazione del presente criterio, si richiede una relazione riguardante le eventuali risorse/servizi complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti migliorative alle attività previste. Tali risorse/servizi non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo a base d'asta e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo. Di seguito sono riportati alcuni elementi oggetto di valutazione:

- Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli utenti ed ai contesti di riferimento (ad esempio: fornitura tecnologica, ausili specifici, figure professionali specifiche e pertinenti alle attività proposte, etc.).
- Strumenti per lo svolgimento di servizi aggiuntivi oltre a quello bandito.
- Elementi di compartecipazione (in termini di spesa, strumenti, materiali di consumo, personale qualificato aggiuntivo, etc.).

La valutazione sarà determinata dalla presenza di questi elementi migliorativi, con relativa attribuzione di punteggio, in considerazione dei parametri valutativi di seguito riportati:

- dimensione dell'offerta;
- sostenibilità dell'offerta;
- originalità dell'offerta;
- coerenza dell'offerta.

B - Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA - max 30 punti.

B1 - Criterio qualitativo: Capacità di collaborare con la rete dei servizi per lo svolgimento di attività e servizi in favore di utenti non autosufficienti, attraverso stipula di protocolli o intese di collaborazione, tra i cui partecipanti sia presente almeno un soggetto pubblico, negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione del bando.

Peso: max 5 punti.

I punti saranno così assegnati:

- 0 in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti o di loro assoluta inadeguatezza rispetto a quanto di seguito previsto;
- 1 per ogni protocollo o intesa di collaborazione tra i cui partecipanti ci sia almeno un soggetto pubblico (ASL, scuole, etc.), stipulata negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione del Bando, in grado di dimostrare la capacità dell'operatore economico di svolgere attività e servizi in favore di soggetti non autosufficienti e/o minori disabili, avvalendosi della collaborazione di altri attori della rete dei servizi. Si precisa che le attività per le quali sono stati stipulati i protocolli devono essere state già svolte o in corso di svolgimento. Non saranno valutati i protocolli riguardanti attività a farsi.

Il Protocollo o le intese devono essere corredate da una relazione che ne indichi, pena la non valutazione del presente criterio, il luogo ove si è svolto il servizio, la sua durata e una sintetica descrizione delle attività svolte.

B2 - Criterio qualitativo: Capacità di contenimento del turn-over degli operatori

Peso: max 20 punti.

I punti saranno così assegnati:

a) Livello di stabilizzazione del personale – max 10

- 1 per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

b) Formazione degli operatori coinvolti – max 5

- 0 in assenza di ore di formazione
- 1 fino a 100 ore di formazione
- 2 da 101 a 200 ore di formazione
- 3 da 201 a 300 ore di formazione
- 4 da 301 a 400 ore di formazione
- 5 oltre 400 ore di formazione

Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, l'indicazione delle ore di formazione destinate agli operatori dipendenti dell'impresa partecipante commissionate dalla stessa, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, ad enti accreditati a livello regionale e/o a Università, delle quali si possa fornire documentazione probante (documenti contabili, contratti, etc.).

Le ore valutate saranno esclusivamente quelle corrispondenti al monte ore del programma formativo commissionato, nella sua globalità, a prescindere dal numero degli operatori formati. In mancanza della documentazione probante, non sarà attribuito alcun punteggio.

c) Qualificazione e organizzazione del personale – max 5

- 0 in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di una sua assoluta inadeguatezza;
- 1 per una relazione valutata in modo sufficientemente adeguato;
- 3 per relazione valutata in modo discretamente adeguato;
- 5 per relazione valutata in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, una relazione sull'organizzazione del personale che sarà attivato nel servizio, nella quale vengono descritte le modalità di contenimento del turn-over e le qualifiche professionali impiegate.

B3 - Criterio qualitativo: Capacità di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate attraverso tirocinio formativo oppure inserimento di persone espulse dai cicli produttivi.

Peso: max 5 punti.

I punti saranno così assegnati:

- 1 punto per ogni tirocinio formativo di persona svantaggiata, conclusosi nell'ultimo triennio alla data di pubblicazione del bando, con relativa assunzione a tempo indeterminato della medesima persona svantaggiata, o di inserimento lavorativo con assunzione a tempo indeterminato di persone espulse dai cicli produttivi, sempre nell'ultimo triennio alla data di pubblicazione del bando.

Per persona svantaggiata si intende quanto stabilito dall'art. 4 della legge 381/1991.

Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA – max 20 punti.

C1- Criterio quantitativo: Offerta economica

Peso: max 20 punti.

L'offerta dovrà tener conto di tutti gli elementi di costo relativi alle prestazioni e obblighi previsti nel presente disciplinare e di ogni altra spesa occorrente per l'esecuzione del servizio.

Ai fini della valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il criterio cd. della **PROPORZIONALITA' INVERSA** (o INTERDIPENDENTE) da calcolarsi/calcolato sul prezzo offerto.

Il massimo punteggio verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo inferiore (offerta migliore).

Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale al prezzo offerto secondo la seguente formula:

$$\text{Al ribasso (in funzione del prezzo): } PE = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{P}$$

dove:

- P_{Emax}: massimo punteggio attribuibile;
- P: prezzo (valore) offerto dal concorrente;
- P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara.

In ogni caso si tiene conto delle unità intere e delle prime 3 (tre) cifre dopo la virgola.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'affidatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Art. 16 - Contenuto, modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Modalità di presentazione e termine di validità dell'offerta

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema MEPA. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in formato elettronico e caricate sul Sistema attraverso la piattaforma MEPA, rispettando le varie sezioni previste.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo correttamente le diverse fasi previste dalla procedura guidata MEPA che consentono di predisporre nell'ordine:

- A) una busta **virtuale** contenente la "**Documentazione amministrativa**" che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- B) una busta **virtuale** contenente l' "**Offerta tecnica**";
- C) una busta **virtuale** contenente l' "**Offerta economica**".

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePA.

Non saranno accettati documenti e/o offerte presentate in maniera difforme da quelle previste dalla piattaforma.

Nella busta virtuale contenente l'offerta economica dovranno essere caricati, **a pena di esclusione**, solo i dati dell'offerta e dei relativi costi per la manodopera rispettando i campi obbligatori previsti e nessun altro documento per consentire la valutazione automatica da parte del sistema.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante, rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA). Per l'apposizione della firma i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura, devono far pervenire l'offerta e i documenti attraverso la piattaforma MePA di CONSIP entro il termine perentorio delle **ore 14.00 del giorno 15 dicembre 2020**.

Il Comune di Montesarchio, capofila dell'Ambito B3, declina ogni responsabilità in relazione a situazioni di malfunzionamento del sistema digitale di acquisizione della documentazione amministrativa e delle offerte di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta virtuale dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice e s.m.i.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando di gara e nei suoi allegati.

A - Contenuto della Busta virtuale 1 – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma MePA, la documentazione qui di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:

Documenti	Chi lo presenta (firmato digitalmente)
Domanda di partecipazione redatta secondo l'allegato modello. Allegato "A"	Legale Rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui l'interessato intende partecipare in forma aggregata la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti.
Modello di formulario (DGUE) , approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione Europea del 05/01/2016, e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n.3 del	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legale Rappresentante dell'operatore economico; ▪ Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, o altro, gli altri operatori economici

<p>18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (modello DGUE). Al DGUE, compilato in ogni sua parte, depenando le voci che non interessano, deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.</p>	<p>presenteranno un DGUE distinto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la/le impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento; ▪ i soggetti di cui al comma 3 dell'art 80 del codice dei contratti, relativamente alla parte III del DGUE. E' possibile, per essi, firmare digitalmente il DGUE sottoscritto dal Legale Rappresentante ovvero presentare DGUE distinti. ▪ I subappaltatori, (<i>relativamente alla parte A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI del modello DGUE</i>).
<p>MODELLO B "Altre dichiarazioni", o in alternativa modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel citato modello.</p>	<p>Legale Rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui l'interessato intende partecipare in forma aggregata, il modello dovrà essere prodotto da tutti i partecipanti.</p>
<p>PASSOE di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legale Rappresentante dell'operatore economico; ▪ Legale rappresentante dell'impresa ausiliaria nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento. ▪ In casi di Raggruppamento temporaneo, consorzio o altro, dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti.
<p>Garanzia provvisoria e Dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legale Rappresentante dell'operatore economico; <p><i>N.B. In caso di <u>Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) e lett. g), del Codice, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.</u></i></p> <p><i>In caso di <u>aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete</u> di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza.</i></p>
<p>Dichiarazione di avvalimento, ove previsto, resa ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., unitamente al relativo contratto.</p>	<p>Il legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria relativamente alla dichiarazione, Il legale Rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria relativamente al contratto</p>
<p>Referenza bancaria come prescritto al precedente art. 12 lett.C1 del presente bando di gara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istituto/Ente emittente con firma digitale.
<p>Copie dei bilanci oppure copia dichiarazione IVA come prescritto al precedente art. 12 lett. C2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legale Rappresentante operatore/i economico/i.
<p>Certificati di servizio in originale o in copia conforme e/o contratto d'appalto in copia conforme come prescritto al precedente art. 12 – lett.D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legale Rappresentante operatore/i economico/i.
<p>Carta dei servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legale Rappresentante operatore economico.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- **atto costitutivo e statuto del consorzio** in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

- **dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE** in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei membri;
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- **dichiarazione** resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:*
 - a. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b. **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - c. **dichiarazione** che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:*
 - **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:*
 - **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B – Contenuto della Busta virtuale 2 – “OFFERTA TECNICA”

La busta virtuale 2 – “*Offerta tecnica*” deve contenere una **relazione tecnica, completa e dettagliata**, dei servizi offerti. La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi del presente documento, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui all'art.15.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

C – Contenuto della Busta virtuale 3 – “OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta virtuale n. 3 – “*Offerta economica*” deve essere contenuta l'offerta economica.

Come già sopra specificato, il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione, i costi della manodopera nell'apposito spazio predisposto dalla stazione appaltante sulla piattaforma MePA, così come contemplato all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso il soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l'offerta o la documentazione amministrativa prodotta presenti vizi sanabili. Per la regolarizzazione delle irregolarità la stazione appaltante concederà un termine non superiore a gg. 5 dal ricevimento della comunicazione tramite l'apposita sezione “*Comunicazione con i fornitori*” del MePA.

I soggetti partecipanti che intendono avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio dovranno, pena l'esclusione, presentare la documentazione richiesta entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contatti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 13/2019 recanti “*La disciplina delle clausole sociali*”, non sussiste obbligo di applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 50 del Codice, giacché trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria.

Art . 17 – Espletamento della gara

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni Pubbliche denominato MePA – procedura di acquisto tramite RdO.

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Prima fase

In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MePA, il giorno 16/12/2020, alle ore 9:00, il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
- verifica della documentazione inserita nella sezione amministrativa.

Seconda fase

In successiva seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata dal RUP e dallo stesso profilata sulla piattaforma MePA, accederà alla sezione riservata alla documentazione "B – OFFERTA TECNICA" per procedere al download della documentazione. Quindi, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi secondo la griglia indicata al precedente art. 15.

Terza Fase

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti e si procederà all'esame dell'offerta economica dei concorrenti ammessi a tale fase. Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria – sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica. La Commissione procederà, quindi, a formulare al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale MePA ovvero a mezzo PEC.

In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio pubblico.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Si precisa che per seduta pubblica s'intende l'attivazione dell'apposita fase prevista dalla piattaforma telematica, che consente agli operatori economici interessati di seguire telematicamente le operazioni di gara tramite MePA. Non è prevista la presenza fisica dei concorrenti.

Art. 18 - Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Art. 19 - Controversie

Nel caso di controversie, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Appaltante le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Appaltante ed il soggetto affidatario, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Foro di Benevento.

Art. 20 – Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Art. 21 – Chiarimenti e comunicazioni

Chiarimenti potranno essere richiesti, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente presso il sistema MePA – AREA COMUNICAZIONI. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.montesarchio.bn.it con valore integrativo del presente bando.

Art. 22 – Altre informazioni inerenti il servizio

Il servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito B3 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Ente titolare del servizio è l'Ambito B3 e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- il controllo tecnico ed amministrativo;
- il controllo qualitativo;
- l'attivazione di sistematici momenti di verifica e "riflessione" sulla gestione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate.

L'aggiudicatario del servizio deve svolgere i seguenti compiti:

- individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore, quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal presente Capitolato;
- inviare all'Ufficio di Piano, preliminarmente all'avvio del servizio, l'elenco degli operatori e relative qualifiche e mansioni e, ove richiesto, i relativi contratti, comprensivi di UNILAV;
- farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
- rendicontare all'Ente le prestazioni rese, presentando regolare fattura con annessa relazione, ed il dettaglio delle ore complessive di servizio effettuate;

- garantire almeno una sede organizzativa. Tale sede deve essere dotata di almeno una linea telefonica (anche mobile).

In considerazione del particolare momento di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio in conformità ai Decreti ministeriali e alla normativa nazionale e regionale vigente, sollevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di negligenza da parte degli operatori.

L'affidataria si impegna, altresì, a dotare il proprio personale, a propria cura e spese, di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa vigente (mascherine, guanti, tute monouso, etc...).

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio.

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- non apportare modifiche all'orario di lavoro, al calendario assegnato e alle prestazioni stabilite;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio organizzato dall'Ufficio di Piano per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto divieto assoluto al personale dell'aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il referente del servizio dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

Art. 23 – Vigilanza e controllo

Il referente del servizio "ADI" in seno all'Ufficio di Piano vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto dell'affidamento, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente documento. Potrà, inoltre, organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.

Art. 24 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dall'importo di aggiudicazione al netto del ribasso sull'importo posto a base di gara.

L'aggiudicatario riscuoterà il compenso dovuto esclusivamente in base alle prestazioni effettivamente rese, come risulterà dalla documentazione che è tenuto a produrre in conformità a quanto indicato al precedente art. 22.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio e per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, la fornitura di eventuale materiale utile e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario s'intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CIG, la tipologia di prestazioni eseguite (causale), il numero di ore effettuate dagli operatori impiegati nel servizio, il periodo in cui sono state effettuate ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto.

Le fatture verranno liquidate previa emissione del relativo mandato, e comunque a seguito di esito positivo del DURC.

In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di cessione del credito, si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*, il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze. Pertanto, in applicazione della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze.

L'affidatario, tuttavia, è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di *“miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori”*, prevista dal decreto Legislativo 81/2008, ed è tenuto ad indicare il proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che si dovrà coordinare con quello degli Enti.

La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dall'Ente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Art. 26 – Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.

Art. 27 – Penalità

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente documento ed inosservanza delle disposizioni in esso previste, l'Ufficio di Piano applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, penali variabili tra € 150,00 (centocinquanta/00) e € 3.000,00 (tremila/00), a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 28 – Norme finali

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, se compatibili con la legge stessa.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nel presente disciplinare nonché nel Capitolato Speciale di Appalto.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dalla piattaforma di e-procurement MEPA.

Art. 29 - Responsabilità sul trattamento dei dati

Ai sensi del combinato disposto di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 s'informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della stessa, non verranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- il personale interno all'Amministrazione incaricato al presente procedimento;
- i concorrenti partecipanti alla gara;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del servizio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Montesarchio (BN), Piazza San Francesco,1.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: tel. 0824 892208; mail alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it pec politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it

Art. 30 – Descrizione del servizio

Tipologia del servizio

L'Assistenza Domiciliare Integrata per anziani e disabili è un servizio a carattere socio-sanitario che prevede, attraverso un percorso congiuntamente programmato (Ambito Territoriale e Distretto socio-sanitario) ed una progettazione assistenziale individualizzata, l'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali fornite dal Comune/Ambito Territoriale e delle prestazioni sanitarie fornite dal Distretto Sanitario dell'ASL di riferimento.

Finalità:

- ✓ favorire la permanenza dell'utente nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza riducendo il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero presso strutture residenziali;
- ✓ promuovere la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale e delle relazioni sociali;
- ✓ garantire la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- ✓ fornire supporto in situazioni di emergenza familiare.

Prestazioni e modalità di svolgimento:

Le prestazioni oggetto dell'affidamento concernono attività di assistenza quali:

- ✓ igiene personale a persone allettate o con lesioni cutanee;
- ✓ bagno assistito;
- ✓ posizionamento e mobilizzazione;
- ✓ supporto alle prestazioni infermieristiche;
- ✓ bagno a letto (allettato/con disabilità fisiche gravi);
- ✓ bagno complesso in vasca/doccia (non autosufficiente);
- ✓ rimessa a letto complessa (carrozzina/non deambulante);
- ✓ mobilizzazione passiva semplice e al letto;
- ✓ deambulazione assistita;
- ✓ vigilanza su corretta assunzione farmaci e registrazione in cartella di eventuali problemi per MMG;
- ✓ controllo stato soggettivo (salute, vigilanza, umore, lagnanze etc) e registrazione in cartella per MMG;
- ✓ somministrazione farmaci per via orale e registrazione in cartella;
- ✓ piccole medicazioni, prevenzione piaghe;
- ✓ controllo parametri vitali e indici corporei con apparecchi sanitari di semplice uso e registrazione in cartella;
- ✓ prevenzione incidenti domestici;
- ✓ lavaggio dei capelli a letto (allettato non collaborante);
- ✓ vigilanza su corretta assunzione farmaci e registrazione in cartella di eventuali problemi per MMG;
- ✓ controllo stato soggettivo (salute, vigilanza, umore, lagnanze etc) e registrazione in cartella per MMG.

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere, con propria organizzazione, all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità per la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Le prestazioni verranno erogate secondo quanto stabilito nel Piano individualizzato redatto in sede di Unità di Valutazione Integrata (U.V.I). Esso, in funzione degli obiettivi socio-sanitari individuati, contiene indicazioni circa la durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti delle prestazioni da erogare. Le prestazioni, sulla base di quanto stabilito in sede di U.V.I. potranno essere rese anche in giorni festivi.

Il piano di lavoro verrà sottoposto a verifica mensile da parte del referente A.D.I. in seno all'Ufficio di Piano.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti o parenti saranno raccolti dal referente del servizio dell'Ufficio di Piano che provvederà alle opportune verifiche.

Per ogni utente deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti e l'eventuale quota di compartecipazione spettante all'utente.

Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili.

La cartella è predisposta dall'Assistente Sociale responsabile del caso, presente in sede di U.V.I.

Ogni operatore addetto al servizio dovrà compilare quotidianamente, per ogni utente, una scheda opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dall'utente o familiare.

Tale scheda costituisce anche il foglio di servizio e va allegata mensilmente alle fatture.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a trasmettere all'Ufficio di Piano, ogni 30 gg, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio.

Art. 31 – Figure professionali richieste

L'aggiudicatario dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, Operatori Socio Sanitari (OO.SS.SS.) in numero congruo a quello degli utenti per i quali effettuare la presa in carico.

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto con il pubblico.

In caso di sopravvenuta assenza di personale impiegato, l'affidatario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, l'affidatario è tenuto a documentare all'amministrazione appaltante, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

L'amministrazione appaltante ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, che non tenga un contegno corretto o non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi prefissi.

L'affidatario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'amministrazione appaltante. Può, inoltre, accogliere volontari del Servizio Civile in possesso di titoli idonei allo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'affidatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 123 del 03.08.2007 recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*". In particolare, dovrà presentare all'amministrazione appaltante il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Art. 32 – Cessazione e sospensione dei servizi

I servizi oggetto del presente appalto cessano, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;
- decesso dello stesso;
- ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- per disposizione dell'Ufficio di Piano.

I servizi saranno sospesi in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.

In caso di eventi prevedibili che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'amministrazione appaltante dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'affidatario, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

Art. 33 - Polizze assicurative a garanzia

L'affidatario è tenuto, entro quindici giorni dall'avvenuto affidamento del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto dello stesso. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell'affidatario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 3.000.000,00 per danni a cose ed animali.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'affidatario si impegna a presentare all'Amministrazione Appaltante, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del soggetto affidatario impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni dall'accadimento il verificarsi di infortuni, incidenti, occorsi durante l'attività oggetto del presente bando di gara.

Art. 34 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto di affidamento del servizio.

Art. 35 - Clausola risolutiva espressa

L'amministrazione appaltante, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora l'affidatario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;

- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 36 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie, il foro competente è, esclusivamente, il Tribunale di Benevento.

Montesarchio, 30 novembre 2020

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Marilena COLETTA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93*

Allegati:

- Domanda di partecipazione – modello A
- DGUE;
- Modello B – Altre dichiarazioni.